

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale

Roma, 6 maggio 2021

Circolare n. 24/2021

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Modifiche Regolamento Organico.*

Si comunica che la Giunta Nazionale del CONI ha approvato, con deliberazione n. 133 del 30 aprile 2021, il nuovo testo del Regolamento Organico.

Si informa altresì che, in data odierna, viene pubblicato sul sito internet www.figh.it il testo integrale aggiornato, consultabile sulla homepage alla voce "Documenti federali" e quindi "Regolamenti".

Al riguardo si precisa che sono state apportate modifiche agli articoli 2, 53, 55, 123 e 47, del quale ultimo – riguardante in particolare il **premio di formazione** – si allega di seguito la nuova stesura.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Adriano Ruocco



Articolo 47*Premio di formazione*

1. Il premio di formazione costituisce una modalità di riconoscimento dell'attività agonistica di formazione tecnico-atletico-educativa che l'affiliato ha svolto nei confronti di un proprio atleta, alle condizioni e con le modalità di seguito precisate.
2. Il premio spetta a condizione che:
 - a) il tesseramento scada nel periodo compreso tra l'anno solare di compimento del 15° e l'anno solare di compimento del 21° anno di età dell'atleta interessato;
 - b) l'atleta sia stato tesserato con lo stesso affiliato per gli ultimi 3 (tre) anni precedenti la cessazione del tesseramento; ovvero
 - c) l'atleta sia stato tesserato con lo stesso affiliato per almeno 3 (tre) degli ultimi 4 (quattro) anni precedenti la cessazione del tesseramento.
3. Alle condizioni di cui al precedente comma 2 spetta, all'affiliato che è stato titolare del tesseramento, un premio di formazione, a seconda della categoria di appartenenza di seguito precisata, dell'importo di:
 - a) €5.000,00 (cinquemila/00) nel caso in cui l'atleta – di sesso maschile o femminile – sia è stato iscritto a referto in minimo 5 (cinque) gare nell'ambito di competizioni delle rappresentative nazionali svolte sotto l'egida dell'I.H.F. o dell'E.H.F, qualunque sia il massimo campionato della società per la quale viene tesserato nell'anno sportivo immediatamente successivo a quello in cui maturano le condizioni di cui al precedente punto 2b), l'ammontare del premio viene incrementato a €6.000,00 (seimila/00) nel caso di presenze in competizioni assolute (Nazionale Senior);
 - b) € 500,00 (cinquecento/00) se l'atleta di sesso maschile non rientrante nella tipologia a) – tesserato nell'anno sportivo in cui maturano le condizioni di cui al precedente punto 2b) per una società il cui massimo campionato è di categoria giovanile/serie B/serie A2/serie A1 – viene tesserato da una società il cui massimo campionato nell'anno sportivo immediatamente successivo è quello di serie B;
 - c) €1.000,00 (mille/00) se l'atleta di sesso maschile non rientrante nella tipologia a) – tesserato nell'anno sportivo in cui maturano le condizioni di cui al precedente punto 2b) per una società il cui massimo campionato è di categoria giovanile/serie B – viene tesserato da una società il cui massimo campionato nell'anno sportivo immediatamente successivo è quello di serie A2;
 - d) €1.500,00 (millecinquecento/00) se l'atleta di sesso maschile non rientrante nella tipologia a) – tesserato nell'anno sportivo in cui maturano le condizioni di cui al precedente punto 2b) per una società il cui massimo campionato è di serie A2/serie A1 – viene tesserato da una società il cui massimo campionato nell'anno sportivo immediatamente successivo è quello di serie A2;
 - e) €2.000,00 (duemila/00) se l'atleta di sesso maschile non rientrante nella tipologia a) – tesserato nell'anno sportivo in cui maturano le condizioni di cui al precedente punto 2b) per una società il cui massimo campionato è di categoria giovanile/serie B – viene tesserato da una società il cui massimo campionato nell'anno sportivo immediatamente successivo è quello di serie A1;
 - f) € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) se l'atleta di sesso maschile non rientrante nella tipologia a) – tesserato nell'anno sportivo in cui maturano le condizioni di cui al precedente punto 2b) per una società il cui massimo campionato è di serie A2 – viene tesserato da una società il cui massimo campionato nell'anno sportivo immediatamente successivo è quello di serie A1;
 - g) €3.000,00 (tremila/00) se l'atleta di sesso maschile non rientrante nella tipologia a) – tesserato nell'anno sportivo in cui maturano le condizioni di cui al precedente punto 2b) per una società il cui massimo campionato è di serie A1 – viene tesserato da una società il cui massimo campionato nell'anno sportivo immediatamente successivo è quello di serie A1;
 - h) € 500,00 (cinquecento/00) se l'atleta di sesso femminile non rientrante nella tipologia a) – tesserata nell'anno sportivo in cui maturano le condizioni di cui al precedente punto 2b) per una società il cui massimo campionato è di categoria giovanile/serie A2 – viene tesserata da una società il cui massimo campionato nell'anno sportivo immediatamente successivo è quello di serie A2;
 - i) €1.000,00 (mille/00) se l'atleta di sesso femminile non rientrante nella tipologia a) – tesserata nell'anno sportivo in cui maturano le condizioni di cui al precedente punto 2b) per una società il cui massimo campionato è di serie A1 – viene tesserata da una società il cui massimo campionato nell'anno sportivo immediatamente successivo è quello di serie A2;
 - j) € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) se l'atleta di sesso femminile non rientrante nella tipologia a) – tesserata nell'anno sportivo in cui maturano le condizioni di cui al precedente punto 2b) per una società il cui massimo campionato è di categoria giovanile/serie A2 – viene tesserata da una società il cui massimo campionato nell'anno sportivo immediatamente successivo è quello di serie A1;
 - k) €3.000,00 (tremila/00) se l'atleta di sesso femminile non rientrante nella tipologia a) – tesserata nell'anno sportivo in cui maturano le condizioni di cui al precedente punto 2b) per una società il cui massimo campionato è di serie A1 – viene tesserata da una società il cui massimo campionato nell'anno sportivo immediatamente successivo è quello di serie A1.
 - l) l'ammontare del premio di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), viene decurtato del 25%

qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2c)

4. L'affiliato che abbia tra i propri tesserati atleti/e in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 per il riconoscimento del premio di formazione previsto dal presente articolo, ha facoltà di comunicare, con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Federale, il nominativo di ciascun atleta interessato, entro e non oltre il 15 giugno dell'anno sportivo al cui termine maturino le condizioni previste dal richiamato comma 2. L'affiliato che si sia avvalso di tale facoltà potrà in ogni caso rinunciare al riconoscimento del premio di formazione, con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Federale, comunque prima dell'intervenuto pagamento da parte dell'affiliato di nuova destinazione. La mancata comunicazione entro il suddetto termine costituisce espressa rinuncia al riconoscimento del premio di formazione.

5. Il premio di formazione di cui al precedente comma 3 viene corrisposto in una o due rate annuali di pari importo dalla Federazione che, a tal fine, utilizza uno specifico fondo di dotazione nel quale confluiscono appositi stanziamenti federali volti alla valorizzazione del giovane talento e contributi di solidarietà versati dagli affiliati con le seguenti modalità:

a) l'affiliato che tesserava un atleta rientrante nella tipologia di cui al precedente comma 2, deve contestualmente versare al fondo di solidarietà della Federazione, a pena di non perfezionamento del tesseramento, a titolo di contributo di solidarietà per la valorizzazione del giovane talento, l'importo indicato nel precedente comma 3 per la corrispondente tipologia dell'atleta interessato;

b) qualora l'importo risulti pari o superiore ad € 1.000,00 (mille/00) l'affiliato può avanzare formale richiesta di differire una quota pari al 50% del complessivo importo all'inizio del successivo anno sportivo, fermo ed impregiudicato l'obbligo di tale secondo versamento anche qualora il tesseramento dell'atleta non dovesse essere rinnovato;

c) qualora l'atleta venga tesserato da altro affiliato, al termine del primo anno sportivo di cui alla precedente lettera b), l'obbligazione relativa al versamento della rimanente quota parte del contributo di solidarietà viene trasferita a quest'ultimo;

d) l'obbligo di versamento del contributo di solidarietà cessa dopo che sia stato versato alla Federazione, da uno o due affiliati, l'importo complessivo dovuto;

e) l'obbligo di versamento del contributo di solidarietà ~~cessa~~ decade solo nel caso in cui l'atleta sospenda l'attività, senza essere pertanto tesserato per nessun affiliato, per almeno due stagioni consecutive;

f) qualora un atleta, ad esclusione di quelli rientranti nella categoria 3a), venga tesserato da un affiliato e successivamente trasferito nello stesso anno sportivo ad altro affiliato che, in base alla specifica tipologia di cui al precedente punto 3, avrebbe dovuto corrispondere un premio di formazione di importo superiore a quello effettivamente applicato, quest'ultimo affiliato è tenuto, a pena di non perfezionamento del trasferimento, a versare la differenza tra i due importi in precedenza richiamati;

g) a tutti gli atleti per i quali è già stato applicato – fino al termine dell'anno sportivo 2019/20 – il premio di formazione, si applica la previgente normativa.

6. Qualora l'atleta, per il quale ricorrano le condizioni per il riconoscimento del premio di formazione di cui ai precedenti comma 2 e comma 3a) all'affiliato di appartenenza, venga tesserato da una società non italiana, il premio di formazione viene riconosciuto direttamente dalla Federazione a valere sugli stanziamenti federali di cui al precedente comma 5, fatto salvo il caso in cui sia stato corrisposto alla società italiana un compenso direttamente dalla società estera o in applicazione della normativa EHF in materia di "Education compensation". In tale caso il premio di formazione potrà essere riconosciuto ad integrazione di quanto già ricevuto – documentato o certificato dalla EHF – e fino alla concorrenza di quanto previsto al precedente comma 3a).

7. Qualora l'atleta, per il quale ricorrano le condizioni per il riconoscimento del premio di formazione di cui ai precedenti comma 2 e comma 3b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) all'affiliato di appartenenza, venga tesserato da una società non italiana, il premio di formazione sarà comunque dovuto all'atto del ripristino del tesseramento in Italia, solo qualora ciò si perfezioni in una delle tre stagioni successive alla cessazione del tesseramento.